CONGREGAZIONE DEGLI OBLATI DEI SS. AMBROGIO E CARLO

STATUTO DEGLI OBLATI DIOCESANI

Una proposta di spiritualità sacerdotale ambrosiana

# PRESENTAZIONE DEI NUOVI STATUTI DEGLI OBLATI DIOCESANI

Nella Pasqua del 1957 l'arcivescovo Giovanni Battista Montini presentava ed offriva ai sacerdoti della diocesi milanese i nuovi Statuti per gli oblati diocesani della Congregazione degli oblati dei santi Ambrogio e Carlo. Era un testo che, per molti aspetti, precorreva le indicazioni del Concilio Vaticano II in tema di ministero e vita del presbitero diocesano e ancor oggi, riletto alla luce delle successive acquisizioni in proposito, conserva intatta la sua singolare carica profetica.

A quasi quarant'anni di distanza, il rinnovamento inaugurato dal Concilio e completato dal successivo discernimento da parte del magistero ha consigliato una riformulazione degli Statuti della Famiglia degli oblati diocesani.

Rispetto alla stesura voluta dal mio venerato predecessore, il card. Montini, ho espressa­ mente desiderato che non fosse mutata l'impostazione generale, che ritengo ancora valida: si tratta infatti di promuovere un'opera di rinnovamento nella continuità di una lunga tradizione, ripresentando, con maggior aderenza alla sensibilità di oggi, l'intuizione spirituale di fon­ do che ha portato san Carlo alla costituzione degli oblati.

Riprendendo le stesse parole dell'arcivescovo Montini, anch'io mi sento di offrire questi rinnovati Statuti ai sacerdoti della mia diocesi, «che dalla sorgente spirituale della tradizione ambrosiana e dai precetti di vita ecclesiastica di S. Carlo vogliono trarre forza interiore per rispondere con piena adesione alla grazia della loro vocazione e con impegno totale di se stessi al servizio del Vangelo nel nostro tempo».

I due punti che fanno da pilastro per una proposta di pedagogia sacerdotale, quale vuole essere la Congregazione degli oblati, sono infatti il riferimento alla tradizione ambrosiana come sorgente spirituale per il sacerdote diocesano e il riferimento alla legislazione ecclesiastica di san Carlo, anche nella rilettura che le diverse epoche successive ne hanno dato. In effetti, come la Chiesa milanese ha un suo rito particolare, una sua sensibilità pastorale, una sua tradizione ecclesiale ben precisa e collaudata dalla storia così la Congregazione degli oblati si offre

posta di ambrosianità "intesa nel senso di riferimento esplicito ed istituzionale alla propria Chiesa, alla sua storia e alla sua tradizione in tema di formazione del clero.

Il fine che la Congregazione degli oblati si propone è sempre quello voluto da san Carlo ed esplicitato in termini più moderni del card. Montini.

Oggi potremmo ripresentarlo così: «unirsi a Cristo nella scoperta della volontà del Padre e nel dono di sé per il gregge» (P.O. n. 14), per vivere pienamente la propria vocazione al mini­ stero, attraverso l'impegno totale di se stessi al servizio della propria Chiesa e del proprio ve­ scovo.

L'oblazione, che già etimologicamente indica "offerta di sé", è in fondo la formulazione tradizionale di quella "dedicazione" alla propria Chiesa che ispira e sostiene ogni autentica spiritualità sacerdotale mediante la santificazione personale nel ministero.

Per raggiungere questo fine, a cui è chiamato ogni presbitero della Chiesa milanese, la Congregazione degli oblati si presenta come "mezzo" particolare, anche se non esclusivo, ma in ogni caso storicamente vagliato dalla plurisecolare tradizione ambrosiano-borromaica.

La Chiesa ambrosiana, che sta vivendo il prezioso momento del Sinodo XLVII, ha bisogno di ministri che le si dedichino con totalità di cuore e di forze, in perfetta comunione e obbedienza al proprio vescovo.

Sugli oblati diocesani, che già da anni vivono la tensione verso questa meta alta e impegnativa e su tutti i presbiteri che vorranno accogliere questa rinnovata proposta, per l'intercessione dei patroni Ambrogio e Carlo, invoco una speciale benedizione.

 *+ Carlo Maria Card. Martini*

 Arcivescovo di Milano

Milano, 29 giugno 1994

nella Solennità dei SS. Ap. Pietro e Paolo

CAPITOLO I

# CARATTERE SPECIFICO DELLA FAMIGLIA DEGLI OBLATI DIOCESANI

1. La Famiglia degli oblati diocesani riunisce sacerdoti che si mettono a disposizione completa dell'arcivescovo per tutti gli uffici che egli stimerà opportuno affidare loro, a seconda delle attitudini di ciascuno e dei bisogni della diocesi.[[1]](#footnote-1)

2. Fondamento specifico, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista spirituale, della Famiglia degli oblati diocesani è la generosa e perfetta obbedienza «ad omnia» ali'arcivescovo, come espressione sintetica della dedicazione alla Chiesa ambrosiana. Con essa l'oblato si dispone a progredire nell'esercizio della carità pastorale, a servizio della diocesi.

3. L'obbedienza degli oblati diocesani ha la sua espressione caratteristica:

a) nel voto che integra e perfeziona la promessa di filiale rispetto e obbedienza ali'arcivescovo di Milano e ai suoi successori, emessa ali'atto dell'ordinazione sacerdotale;

b) nell'osservanza delle regole proprie della Famiglia oblatizia.

4. Il voto[[2]](#footnote-2) emesso dagli oblati diocesani alimenta ed esprime l'obbedienza sacerdotale intende conferirle una generosità più piena e gioiosa, una osservanza più ferma, una coscienza più vigile, e anche implorare da Dio particolare assistenza per il proprio ministero. Con il voto di obbedienza l'oblato diocesano vive il proprio ministero, pronto ad accogliere con cordiale disponibilità ogni cambiamento di ufficio che l'arcivescovo ritenesse opportuno, per particolari disposizioni del soggetto o per ragioni obiettive del servizio alla diocesi e alla Chiesa. In questa prospettiva, l'oblato non si obbliga solo ad obbedire *sub gravi*, quando l'ordine gli viene dato esplicitamente in nome del voto di obbedienza m davanti ad ogni altro ordine o disposizione e in particolare di fronte ai programmi pastorali del vescovo, cercherà di coltivare con grande premura e prontezza, e con spirito di fede la virtù dell'obbedienza, perché meglio appaia la caratteristica della Famiglia e il desiderio di perfezione[[3]](#footnote-3).

5. Benché ogni sacerdote abbia dalla Chiesa i mezzi necessari e sufficienti per conseguire la perfezione, l'appartenenza alla Famiglia oblatizia deve essere considerata come mezzo particolare proposto dalla tradizione ambrosiana per giungere alla propria perfezione in comunione con altri sacerdoti, ed insieme un maggiore stimolo a conseguirla.

6. L'oblato diocesano vivrà con gioiosa riconoscenza la propria appartenenza alla Congregazione, in modo che essa affiori con discrezione e chiarezza nell'esercizio del ministero. Il valore dell'oblazione, infatti, apparirà da un autentico spirito di fraternità verso tutti i confratelli, di stima verso le loro persone e le loro attività, e dalla disponibilità a servire con dedizione la diocesi, soprattutto nei compiti più faticosi e più umili.

CAPITOLO II

# ORGANIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA

7. La Famiglia è presieduta e governata dall'arcivescovo, che ne è il padre. Per questo gli oblati diocesani, con sempre più consapevole e coerente proposito, considereranno la sua autorità non solo come direttiva, ma anche come santificante: a lui tributeranno filiale rispetto e obbedienza, ed avranno come regola fondamentale non solo di eseguirne gli ordini con prontezza e con gioia, ma di assecondarne pure i desideri.

8. L'arcivescovo, per il governo della Famiglia, nomina il superiore degli oblati diocesani, che dura in carica sei anni e potrà essere riconfermato, a giudizio dell'arcivescovo stesso. Il superiore potrà essere cambiato, anche *durante munere*, sentito il parere del consiglio, qualora egli stesso domandasse di essere esonerato dall'incarico o se, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di esercitarlo efficacemente.

9. Il superiore convocherà periodicamente i confratelli per ritiri spirituali e per adunanze ordinarie e straordinarie; sarà sempre disponibile nei loro confronti e inoltre si premurerà di visi­ tarli, secondo le opportunità e le circostanze, interessandosi fraternamente della loro vita di sacerdoti oblati.

10. Il superiore è responsabile della sede centrale della Famiglia, dove normalmente si radunerà il consiglio e dove sarà conservato l'archivio dei documenti concernenti la Famiglia stessa.

11. I confratelli di voti perpetui nomineranno quattro consiglieri, anch'essi di voti perpetui, che svolgeranno le funzioni di vicario, animatore spirituale, economo e segretario. Il vicario sostituisce il superiore, in caso di necessità; l' animatore spirituale guida il cammino dei novizi verso i voti perpetui e cura le celebrazioni liturgiche negli incontri e nei ritiri; l'economo amministra i beni della Famiglia tenendone accurata registrazione; il segretario tiene regolari verbali delle sedute del consiglio.

12. Il consiglio sarà convocato almeno quattro volte all'anno, o tutte le volte che il superiore riterrà necessario, per essere informato sulla vita della Famiglia e consultato sui provvedimenti di maggiore importanza. I singoli consiglieri, a giudizio del superiore, daranno conto degli incarichi ricevuti, ed accetteranno quelli che fossero loro affidati. Le deliberazioni di maggiore importanza prese dal consiglio saranno sottoposte dal superiore all'arcivescovo per la definitiva approvazione.

13. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

14. È auspicabile che, per coltivare lo spirito di oblazione e per un reciproco sostegno nel ministero, i sacerdoti oblati costituiscano *gruppi di zona*, con il consenso del superiore e sotto la guida di un animatore.

15. Spetta all'arcivescovo ammettere alla Famiglia degli oblati diocesani quei sacerdoti ambrosiani che manifestino il desiderio di appartenervi. Chi desidera entrare nella Famiglia ne fa domanda scritta al superiore, il quale, dopo conveniente valutazione e dopo aver consultato il consiglio della Famiglia stessa, la propone all'arcivescovo per l'accettazione.

16. Chi è accettato si impegna in un anno di noviziato ad approfondire la spiritualità della Famiglia.

17. Terminato il periodo di noviziato, con il parere del consiglio e il consenso dell'arcivescovo, il sacerdote emette il voto triennale, semplice, di obbedienza. Al termine dei tre anni, sempre con il parere favorevole del consiglio e il consenso dell'arcivescovo, emette il voto perpetuo di obbedienza e di permanenza nella Congregazione.

CAPITOLO III

# SPIRITUALITÀ DELLA FAMIGLIA

18. La Famiglia degli oblati diocesani deriva la sua spiritualità dalla natura e dal ministero del sacerdozio, vissuto in perfetta comunione con il papa e il proprio arcivescovo, e fervidamente dedicato al servizio della Chiesa ambrosiana. La Famiglia aiuta i propri membri per il raggiungimento della santificazione personale attraverso il loro ministero, secondo lo spirito dell’oblazione. Essa inoltre vigila e stimola i membri stessi, perché siano sempre fedeli ed alacri nel servire la Chiesa come è stato loro prescritto. Infine essa promuove iniziative ed opere, sempre secondo lo spirito dell'oblazione, per il vantaggio dei propri membri e dell'intero presbiterio diocesano.

19. La Famiglia degli oblati diocesani si pone sotto la materna assistenza di Maria santissima; ha come principali patroni i santi Ambrogio e Carlo; venera in modo particolare gli apostoli e i santi vescovi e sacerdoti della Chiesa ambrosiana[[4]](#footnote-4).

20. L'oblato diocesano coltivi l'esigenza interiore della santità personale, secondo la forma che gli è richiesta dai doveri del suo stato e dalla sua oblazione e si impegni a praticare l'unione a Gesù Cristo e l'immolazione per le anime, come sono delineate da san Carlo (cfr. *Inst*., libb. III e IV).

21. L'oblato diocesano deve essere uomo di preghiera[[5]](#footnote-5). In particolare cercherà di vivere con fedeltà gli impegni spirituali propri della Congregazione e della tradizione ambrosiana[[6]](#footnote-6):

- la liturgia ambrosiana, celebrata con amore e competenza;

- la meditazione quotidiana di almeno mezz'ora, nell'ora e nella forma che la rende più fruttuosa; in particolare troverà alimento, oltre che nella Sacra Scrittura, studiata e meditata, e nelle indicazioni autorevoli del magistero pontificio e diocesano, anche nello studio e nella meditazione degli insegnamenti di sant'Ambrogio e di san Carlo;

- ogni giorno una breve lettura spirituale, il santo rosario e l'esame di coscienza, nonché la recita delle «sallende» proprie della Famiglia;

- l'adorazione eucaristica settimanale;

- la partecipazione fedele ai ritiri spirituali della Famiglia, indetti dal superiore;

- la partecipazione annuale ad un corso di esercizi spirituali, dando la preferenza a quelli organizzati periodicamente dalla Congregazione;

- la visita annuale alle tombe dei santi patroni Ambrogio e Carlo, pregando per la Chiesa ambrosiana, il suo arcivescovo e la Congregazione.

Inoltre, secondo l'uso della Congregazione, alla morte di un confratello, ogni sacerdote oblato, celebrerà una santa messa di suffragio e reciterà il santo rosario.

22. L'oblato diocesano deve santificarsi vivendo secondo il voto di obbedienza, che principalmente si manifesta:

- Nello spirito di unità e carità verso l'arcivescovo, quindi di concordia e di fraternità con tutti gli altri confratelli sacerdoti;

- nella docilità pronta e serena ai voleri e alle proposte dell'arcivescovo, senza alcuna limitazione alla propria disponibilità;

- nell’accettazione anche di uffici ingrati e meno ambiti.

23. L'oblato diocesano coltivi lo spirito di povertà, come già aveva raccomandato san Carlo[[7]](#footnote-7). Per vive re secondo questo spirito, l'oblato dovrà:

- condurre vita molto semplice ed austera;

- astenersi dal fare spese, che comunemente si giudicano superflue o di lusso[[8]](#footnote-8);

- fare elemosina ai poveri e contribuire alle opere di bene, specialmente diocesane;

- versare un contributo alla cassa della Famiglia, nella misura stabilita, sia per le comuni spese ordinarie, sia per eventuali bisogni straordinari.

Ogni oblato, inoltre, si sentirà in dovere di stendere, prima della professione triennale, il testamento, e di consegnarne una copia al superiore, sempre restando in sua facoltà di apportarvi le modifiche che, secondo le circostanze, giudicherà necessarie.

Ogni oblato si convinca che senza amore affettivo ed effettivo alla virtù della povertà, liberatrice da molti vincoli terrestri, non potrà conservare un passo agile e sicuro sul cammino dell'obbedienza e, di conseguenza, sul cammino della sua perfezione sacerdotale.

24. L'oblato diocesano stimi e promuova, per quanto è possibile, la vita comune fra il clero[[9]](#footnote-9). Data la particolare natura della Famiglia oblatizia, è necessario che i suoi membri siano collegati da sincero spirito di comunione, che si manifesta in una cordiale carità fraterna, in una osservanza fedele ed esemplare delle regole, in una premurosa partecipazione alle riunioni e ai ritiri, in un periodico e fraterno contatto con il superiore, in uno studiato proposito di rifuggire da ogni motivo di discordia e di emulazione.

25. L'oblato diocesano procurerà inoltre di vivere lo spirito di penitenza. L'umiltà, il distacco dai beni terreni, la gratuità, la mortificazione cristiana, la rinuncia ad ogni forma di mondanità, la semplicità della vita, la fuga da litigi dovuti all’amor proprio, la facilità d perdono, il pentimento delle proprie mancanze e tutte le altre virtù che sono insegnate nel Vangelo e sono indicate nei testi liturgici delle ordinazioni saranno oggetto di studio e di esercizio nell'adempimento dei doveri del suo stato.

26. L'oblato diocesano sarà uomo di carità, quanto più ardente e forte possibile, verso Dio e verso il prossimo.

27. Infine, come già aveva prospettato san Carlo, l'oblato diocesano curi con particolare attenzione la propria formazione permanente[[10]](#footnote-10).

1. Cfr. SAN CARLO, *Statuti degli Oblati*, I, I, 2-3; *Presbyterorum Ordinis,* 8; *C.].C*., can. 278, parr. 1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Cfr. *C.J.C*., can. 1191, 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. Cfr. *Presbyterorum Ordinis*, 15; *Pastores dabo vobis*, 28. [↑](#footnote-ref-3)
4. Cfr. SAN CARLO, *Statuti degli Oblati*, III, 11, 13-15. [↑](#footnote-ref-4)
5. Cfr. *Presbyterorum Ordinis*, 18; *C.J.C*., can. 276. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cfr. SAN CARLO, *Statuti degli Oblati*, III, I, 2.8-10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Cfr. SAN CARLO, *Statuti degli Oblati*, I, IV, 14; *Presbyterorum Ordinis*, 17 [↑](#footnote-ref-7)
8. Cfr. *C.J.C*., can. 282, par. 1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cfr. *Presbyterorum Ordinis*, 8; *C.J.C*., can. 280. [↑](#footnote-ref-9)
10. Cfr. SAN CARLO, *Statuti degli Oblati*, III, II, 16-17; *Presbyterorum Ordinis*, 19; *C.J.C*., can. 279. [↑](#footnote-ref-10)